
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

FURNO ALESSIA nata a _____ il _____ residente in _____ C.F. _____
di seguito indicato come Collaboratore


E

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE N. S. DELLE GRAZIE C.F. 81004040119 P. I.V.A. 01511820118 con sede in Santo Stefano Magra Piazza Chiesa n. 9 loc. Madonnetta, sede operativa Via Trieste n. 2 Santo Stefano Magra nella persona del rappresentante legale Don Tommaso Fasoli di seguito denominata anche Committente, e congiuntamente denominati anche le Parti,

- 1) con il presente atto le Parti intendono, ai sensi della vigente normativa in materia, instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, di alta professionalità, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile;
 - 2) FURNO ALESSIA in virtù delle proprie competenze di insegnante di motoria, sarà coinvolta nelle attività del Committente inerenti l'insegnamento di educazione motoria con proprio materiale didattico ed eventuali attrezzi che si rendessero necessari. Il luogo di svolgimento della prestazione sarà la sede operativa in Santo Stefano Magra Via Trieste n.2.
 - 3) il presente incarico a tempo determinato avrà inizio dal 05/10/2020 al 25/06/2021;
 - 4) nell'esecuzione delle attività previste il Collaboratore agirà in assoluta autonomia, salvo il necessario coordinamento con il Committente, per quanto strettamente necessario alla realizzazione delle attività oggetto della collaborazione; il Collaboratore, al fine di esplicitare i necessari confronti o verifiche e di risolvere ogni ulteriore esigenza tecnico - organizzativa connessa al buon esito della collaborazione, farà riferimento direttamente al Committente; Il Collaboratore su sua libera scelta e determinazione, dichiara che il proprio apporto all'insegnamento di attività motoria sarà di 90 (novanta) minuti la settimana e che deciderà autonomamente e mensilmente i giorni e le fasce orarie di svolgimento che verranno comunicati al Committente con congruo preavviso per consentire l'organizzazione dell'attività.
 - 5) nell'esecuzione delle attività previste il Collaboratore avrà piena facoltà di autodeterminarsi le fasi e le modalità di esercizio del proprio apporto professionale e di lavoro. Rimane escluso l'obbligo del Collaboratore di rispettare gli orari di lavoro stabiliti per i lavoratori dipendenti nonché l'onere di dover giustificare le assenze. Il Collaboratore potrà aver accesso ai locali della Sede del Committente in a propria discrezione per lo svolgimento del proprio incarico. Ai soli fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008, il Collaboratore segnalerà la propria presenza e i relativi orari di permanenza al Committente;
 - 6) la prestazione personale del Collaboratore non è richiesta come essenziale. Il Collaboratore potrà farsi sostituire per brevi periodi da altro soggetto di sua fiducia e comprovata affidabilità, dandone comunicazione preventiva (di almeno 10gg) scritta al committente, il quale avrà diritto a rifiutare la sostituzione nel caso che il sostituto risulti non competente rispetto alla attività affidata.
 - 7) il compenso pattuito per la realizzazione delle attività previste dagli articoli precedenti è fissato in Euro 1.000,00 (mille/00) netti per tutto il periodo di cui al punto 3 e, su richiesta del Collaboratore, sarà corrisposto a cadenza trimestrale;
 - 8) Il compenso lordo sarà sottoposto alle ritenute fiscali e previdenziali a norma di Legge vigenti;
-

- 9) il Collaboratore, salvo che non risulti già iscritto, dovrà provvedere direttamente all'iscrizione alla gestione separata INPS per via telematica, entro trenta giorni dall'inizio del progetto. Inoltre sarà cura dello stesso fornire tempestiva comunicazione per ogni variazione che lo riguardi e che incida sul trattamento contributivo e assistenziale dei suoi compensi. In particolare, in relazione agli obblighi previsti a carico del committente dalla legge n. 335 del 1995 ed alle disposizioni contenute della circolare Inps n. 34 del 07/02/1998, il Collaboratore dichiara:
- di non essere iscritto ad una diversa gestione contributiva obbligatoria;
 - di non essere titolare di un trattamento pensionistico;
- 10) il Collaboratore si impegna a non diffondere notizie attinenti il lavoro svolto;
- 11) Clausola risolutiva espressa
Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto:
- a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dal Committente al Collaboratore;
 - b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;
 - c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività del Committente;
- 12) Ferma restando la cessazione del contratto in materia di clausola risolutiva espressa di cui al punto 11, le parti potranno comunque recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando in quest'ultimo caso un preavviso scritto di almeno giorni 30;
- 13) Il committente come sopra indicato comunica al Collaboratore le misure per la tutela della salute e della sicurezza di cui alla D.Lgs. n. 81/2008;
- 14) Il Committente si adopererà durante la sua prestazione, anche con il resto del personale, nella sorveglianza dei bambini presenti nella scuola in modo che si possa impedire l'accadere di qualsiasi evento dannoso,
- 15) Il Committente si adopererà per il rispetto di quanto necessario e opportuno per contenere la diffusione del contagio Covid-19 e adottare i comportamenti prescritti dalla normativa in caso di contagio o rischio di contagio,
- 16) Per ogni controversia sarà competente il Foro di LA SPEZIA
Santo Stefano, 05/10/2020

il Committente

Firma:  _____

Per benessere ed accettazione

il Collaboratore

Firma:  _____